

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Associazione Culturale Giappone in Italia, C.F. e P. IVA 06170630963 con sede in Milano, Via Lamarmora n. 4, in persona del Presidente Sig. Alberto Moro (di seguito, L' "Associazione")

E

Società

Nella persona di

settore

C.F.

Sede

Indirizzo

(di seguito, l' "Esercente" e, congiuntamente all'Associazione, le "Parti")

PREMESSO CHE:

- a) L'Associazione si occupa di far conoscere, studiare e diffondere i principi, la teoria e la pratica di discipline, arti e di tutto ciò che riguarda la tradizione giapponese ed ha come obiettivi, tra gli altri, di favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze nonché di predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza dei diversi aspetti della cultura giapponese;
- b) l'Esercente ha intenzione di convenzionarsi con l'Associazione per offrire ai suoi associati uno sconto sui propri prodotti/servizi;
- c) le Parti hanno interesse a stipulare un accordo generale di collaborazione, secondo i termini e con le modalità di seguito specificate.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Scontistica

1.1 A tutti i Soci dell'Associazione, che si qualificheranno a mezzo della tessera di associazione in corso di validità riportante la denominazione "*Associazione Culturale Giappone in Italia*", l'Esercente si impegna a riservare una convenzione

Con le seguenti modalità

sui propri prodotti/servizi (di seguito, lo "Sconto").

1.2 A fronte di tale Sconto concesso ai propri Soci, l'Associazione si impegna a dare opportuna evidenza nel proprio sito web della convenzione in essere con l'Esercente.

1.3 L'Esercente si impegna inoltre a promuovere nei confronti della propria clientela la possibilità di aderire all'Associazione, al fine di poter usufruire dello Sconto di cui all'articolo che precede, anche nei locali ove l'Esercente esercita la sua attività. Tale promozione potrà avvenire con le modalità e secondo i mezzi che l'Esercente reputi più efficaci, purché questi non violino le disposizioni di legge e, in ogni caso, previo gradimento dell'Associazione.

3. Durata e recesso

3.1 Il presente Accordo avrà durata fino al 31 dicembre a partire dalla data di sottoscrizione. Decorso il

primo anno esso si intende tacitamente rinnovato, con facoltà di disdetta che ciascuna parte potrà inviare all'altra in qualunque momento con 3 mesi di preavviso.

3.2 Nel caso in cui l'Esercente violi una qualsiasi norma del presente Accordo oppure leda in qualunque modo leda l'immagine dell'Associazione, quest'ultima potrà recedere dal presente Accordo senza necessità di preavviso.

4. Foro competente

4.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

5. Comunicazioni

5.1 Tutte le comunicazioni riguardanti il Contratto avranno validità ed efficacia solo se redatte in forma scritta, trasmesse, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mani, ai seguenti indirizzi:

- ASSOCIAZIONE CULTURALE GIAPPONE IN ITALIA, Via Lamarmora n. 4, 20122 Milano;
- **Società** **Indirizzo**

ovvero al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto dall'una all'altra parte successivamente, in conformità alle disposizioni di cui sopra.

Milano, il

L'Associazione

L'Esercente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti specificamente approvano le seguenti clausole:

Art. 2 (Adesione all'Associazione); Art. 4.2 (Recesso); Art. 5 (Foro competente).

L'Associazione

L'Esercente